

**Bruxelles, 10 settembre 2026
(OR. fr)**

13009/26

PECHE 338

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 465 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar in vista di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 465 final.

All.: COM(2026) 465 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.9.2026
COM(2026) 465 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar in vista di
un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo
protocollo di attuazione**

{SWD(2026) 272 final} - {SWD(2026) 273 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La Commissione raccomanda di negoziare con la Repubblica del Madagascar un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e un protocollo di attuazione che siano in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013¹ relativo alla politica comune della pesca (PCP), al fine di rispondere alle esigenze della flotta dell'Unione e contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e il Madagascar e il relativo protocollo di attuazione², firmati il 30 giugno 2023 e in applicazione dal 1° luglio 2023, giungeranno a scadenza il 30 giugno 2027. Il protocollo fissa attualmente le possibilità di pesca concesse alla flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria versata dall'Unione al Madagascar, pari a un importo di 1 800 000 EUR, di cui 1 100 000 EUR destinati al sostegno settoriale, nonché i contributi degli operatori dei pescherecci.

L'accesso dei pescherecci dell'Unione alla zona di pesca del Madagascar è autorizzato per la pesca di tonnidi e specie altamente migratorie, il che riveste interesse per quattro Stati membri (Spagna, Francia, Italia e Portogallo). L'Unione europea dispone di una rete di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) attivi nell'Africa centro-occidentale e nella regione dell'Oceano Indiano. Nella regione dell'Oceano Indiano la flotta tonniera dispone di APPS attivi con la Repubblica di Maurizio e la Repubblica delle Seychelles.

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della politica comune della pesca a livello internazionale, garantendo che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Rafforzano inoltre la posizione dell'Unione europea all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca, in particolare la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), l'organismo per la conservazione e la gestione delle specie altamente migratorie nella regione, nonché l'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA). Si basano infine sui migliori pareri scientifici disponibili e contribuiscono a un migliore rispetto delle misure internazionali, in particolare alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I negoziati per la conclusione di un APPS e di un nuovo protocollo con il Madagascar sono in linea con l'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Attuale accordo di partenariato per una pesca sostenibile, GU L 182 del 19.7.2023, pag. 25.

Gli APPS integrano altri strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), nel potenziare le capacità nazionali e regionali in materia di gestione della pesca e si basano sulle opportunità esistenti, come le formazioni offerte dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).

La clausola sociale che si prevede di negoziare garantisce, in linea con la convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca (2007) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la promozione di un lavoro dignitoso per i lavoratori del paese partner che saranno impiegati dai pescherecci dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica sostanziale**

La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alla politica comune della pesca.

- **Base giuridica procedurale**

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE dispone che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio. In tal caso il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

La Commissione raccomanda di avviare negoziati tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar in vista di un accordo internazionale di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione. La Commissione deve essere designata negoziatore.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza l'avvio di negoziati per l'accordo previsto è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

- **Scelta del negoziatore**

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente materie diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, è opportuno designare la Commissione negoziatore a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Competenza dell'Unione**

L'oggetto della raccomandazione riguarda la politica comune della pesca, in cui l'Unione ha competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può anche impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella raccomandazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2026 la Commissione ha realizzato una valutazione ex post dell'attuale protocollo dell'APPS con il Madagascar e una valutazione ex ante di un eventuale nuovo accordo e protocollo. La relazione concernente tale esercizio di valutazione è pubblica³.

Dalla relazione si conclude che il settore della pesca tonniere dell'Unione è fortemente interessato a un accordo che inquadri le attività di pesca nel Madagascar. La relazione evidenzia inoltre come persista una discrepanza tra il numero delle possibilità di pesca offerte e il loro utilizzo. Un eventuale futuro protocollo dovrebbe ridurre il numero delle possibilità di pesca offerte, il che, a sua volta, dovrebbe comportare una riduzione della contropartita finanziaria. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e a migliorare la governance delle attività di pesca nella regione. La valutazione dimostra che un rinnovo del protocollo sarebbe inoltre di grande utilità per il Madagascar, vista l'importanza che riveste il contributo finanziario erogato nell'ambito del protocollo stesso per lo sviluppo del settore della pesca.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore, le organizzazioni internazionali della società civile, nonché l'amministrazione preposta alla pesca e i rappresentanti della società civile dell'Unione e del Madagascar. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

Per le valutazioni sono stati consultati esperti indipendenti del settore.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

³ Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, POSEIDON, Fisheries Maritime Affairs, Partenariat de pêche durable UE-Madagascar – Évaluations de l'accord de partenariat de pêche durable (APPD) 2023-2027 et d'un possible futur APPD, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026, <https://data.europa.eu/doi/10.2771/4471552>.

- **Diritti fondamentali**

Le direttive di negoziato allegate alla proposta di decisione raccomandano l'inclusione di una clausola riguardante le conseguenze delle violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza di un nuovo protocollo sul bilancio è legata al versamento di una contropartita finanziaria al Madagascar. Le dotazioni di bilancio corrispondenti (stanziamenti d'impegno e di pagamento) devono essere incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli APPS (08 05 01) ed essere compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale⁴ per il periodo 2021-2027, e quindi 2028-2034. Gli importi annuali degli impegni e dei pagamenti sono stabiliti nell'ambito della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁵.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

I negoziati dovrebbero iniziare nel corso del quarto trimestre del 2026 con l'obiettivo di limitare il periodo che intercorre tra i due APPS, dopo la scadenza prevista per il 30 giugno 2027.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda:

- che il Consiglio la autorizzi ad avviare e condurre negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il Madagascar e del relativo protocollo di attuazione.

⁴ Articolo 20 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28) eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:433I:FULL.

⁵ Cfr. articolo 20 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28) http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2020/1222/oj.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar in vista di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato l'avvio di negoziati tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar in vista di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria delle direttive di negoziato che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica della pesca" del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*